

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

STRUTTURA PROPONENTE	
UOSD ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA LEGALE	
Oggetto: TRIBUNALE CIVILE DI ROMA: RICORSO PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO EX ART. 696 BIS C.P.C , NOTIFICATO ALL'AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIOVANNI – ADDOLORATA IN DATA 8.06.2023. AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO. AFFIDAMENTO PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. LILIANA PANDOLFI. COMPENSO PRESUNTO COMPLESSIVO DI €. 2.058,32, SPESE GENERALI E C.A.P. COMPRESI, IVA ESCLUSA REGIME FORFETTARIO (RIF. NS. FASC. N. 7072).	
Proposta di delibera: 1497/23 del: 03/08/2023	
L'Estensore: LONGO GIAN LUCA	Data 03/08/2023
Il Responsabile del Procedimento: LONGO GIAN LUCA	Data
Il Dirigente della U.O.:	
Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale con la sottoscrizione del presente atto attesta che: Il presente atto, così come indicato nel dispositivo a cura della struttura proponente, non comporta Costi/Ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio.	
Il Direttore Amministrativo	
Il Direttore Sanitario	
Il Direttore Generale:	

II DIRIGENTE RESPONSABILE *AD INTERIM* DELLA U.O.S.D. ATTIVITA' AMMINISTRATIVA LEGALE

VISTI gli artt. 75 e 82 del c.p.c. concernenti, rispettivamente, la "Capacità processuale" ed il "Patrocinio" delle parti nei giudizi;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

in particolare, il combinato disposto degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 9, comma 1, della legge regionale del Lazio del 16 giugno 1994, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 56 comma 1 del D. Lgs n. 36 del 31 marzo 2023 che prevede espressamente che le disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici relative ai settori ordinari non si applicano alle procedure di affidamento di "*servizi legali di patrocinio e connessi*";

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.16, pubblicato in G.U. n. 205 – Serie Generale del 4.9.18, relativo alla protezione delle persone fisiche nel trattamento dei dati personali, il quale valorizza il principio di minimizzazione, per tutte le tipologie di dati, contenuto nell'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 che prevede che i dati debbano essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

PREMESSO che:

- in data 22.9.22 l'Azienda riceveva, da parte del legale dell'erede di un paziente, formale richiesta per l'integrale risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patienti, asseritamente imputabili a responsabilità professionale dei medici dell'Azienda Ospedaliera;
- in data 3.10.2022 la U.o.s.d. Attività Amministrativa Legale provvedeva all'apertura del sinistro e al contempo dava impulso alla fase istruttoria presso le strutture competenti;
- in data 8.6.2023 veniva notificato all'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata il Ricorso n. 23766/23 R.G. ex art. 696 bis c.p.c. per Accertamento Tecnico Preventivo innanzi al Tribunale Civile di Roma, promosso da un erede del paziente ai fini dell'accertamento dell'inadempimento dell'Azienda nei confronti del paziente deceduto e quindi della successiva quantificazione dei gravi danni subiti dalla ricorrente in proprio e quale erede del "*de cuius*";
- il Comitato Valutazione Sinistri trattava il caso nella seduta del 13.07.2023 tenuto conto della complessità della vicenda e alla luce delle considerazioni tecniche svolte, riteneva opportuno resistere nel procedimento per ATP promosso dall'erede del paziente;

- il ricorso veniva debitamente trasmesso agli esercenti le professioni sanitarie "interessati" in adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 13 della Legge 8 marzo 2017 n. 24;

- DATO ATTO** che:
- il Giudice del Tribunale Civile di Roma ha fissato l'udienza di comparizione delle parti per la nomina del CTU per il giorno 18.09.2023;
- CONSIDERATO** che dal 1° gennaio 2012 l'Azienda Ospedaliera, in assenza di copertura assicurativa, è in cosiddetto regime di "autoassicurazione del rischio";
- VISTA** la Deliberazione n. 210/DG del 25.3.15 con la quale, stante l'assenza di una propria avvocatura interna, questa Azienda per la propria difesa legale nonché dei soggetti agenti in nome e per conto della stessa, si avvale in via fiduciaria di professionisti esterni inseriti nell'elenco aziendale aperto;
- RITENUTO** opportuno costituirsi in giudizio conferendo l'incarico all'Avv. Liliana Pandolfi, individuata quale difensore dell'Azienda nella vertenza "de qua", nel rispetto del principio di rotazione tra i legali nell'ambito del medesimo ambito di afferenza, alla quale viene conferito mandato a rappresentare e difendere l'Azienda con ogni più ampia facoltà di legge comprese quelle di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso il suo Studio sito in Perugia, Via Della Treggia, 41;
- DATO ATTO** che è stato concordato con il suddetto legale un preventivo di massima, modulato secondo i valori medi dei parametri forensi ex D.M. n. 55/2014 s.m.i. – Valore della causa indeterminabile complessità media (Fase di studio; Fase introduttiva; Fase istruttoria) e sul quale è stata applicata una riduzione del 50%, in un'ottica generale di contenimento della spesa pubblica per un importo di €. 1.721,00 oltre (Spese generali; Cassa Avvocati; Iva esente per regime forfettario);
- TENUTO CONTO** che:
- l'onere presunto derivante dal presente provvedimento, di complessivi € **2.058,32** (€ 1.721,00 Onorari + €. 258,15 Spese Generali 15% + €. 79,17 C.A.P. 4%, I.V.A. esclusa, regime fiscale forfettario) trova riferimento sul conto n. **202020101** "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali" sull'Aut. n. 16 sub-aut. n. 98 del Bilancio di Esercizio 2023;

- gli effetti del presente atto non comportano costi/ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio;
- ATTESTATO** che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della

legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di autorizzare, secondo quanto stabilito dal Comitato Valutazione Sinistri nella richiamata seduta del 13.07.23, la costituzione dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni - Addolorata innanzi al Tribunale Civile di Roma nel procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo N.R.G. 23766/2023 a seguito della notifica in data 8.06.23 del relativo Ricorso ex art. 696 bis c.p.c. ;
- di affidare l'incarico per la rappresentanza e la tutela degli interessi dell'Azienda all'Avv. Liliana Pandolfi conferendole ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso il suo Studio sito in Perugia, Via della Treggia n. 41 ;
- di determinare, presuntivamente, il compenso da liquidare, per l'affidamento al suddetto avvocato sino all'eventuale fase istruttoria, nella somma complessiva di € 2.058,32 (€ 1.721,00 Onorari + € 258,15 Spese Generali 15% + € 79,17 C.A.P. 4%, I.V.A esclusa regime forfettario);

L'onere lordo di € 2.058,32 è gravante sul conto 202020101, "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali" sull'Aut. n. 16 sub-aut. n. 98 dell'Esercizio 2023.

Gli effetti del presente atto non comportano costi/ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio.

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- IN VIRTU'** dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00025 del 25.2.2021;
- PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

ritenuto di dover procedere

DELIBERA

di approvare la proposta così come formulata, rendendola disposto.

La U.O.C. Affari Generali e Gestione Amministrativa ALPI curerà tutti gli adempimenti relativi alla registrazione ed alla pubblicazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione è composta da n. 5 pagine, compreso il frontespizio.